



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

PARERE 25.11.09 (prot. 4005 del 13.3.09)

OGGETTO : Albo regionale delle istituzioni assistenziali – Cambio gestione a seguito di rinuncia dell'iscritto – Ammissibilità in presenza del blocco di nuove iscrizioni ex DPRS 8/10/08.

Ai sensi della l.r. n. 22 del 1986 che istituisce l'albo regionale delle istituzioni assistenziali e del D.P.Reg. del 4 giugno 1996, n. 158 con il quale sono stati approvati gli schemi di convenzione-tipo per le gestioni da parte dei comuni della Regione dei servizi socio assistenziali previsti dalla detta l. r. n. 22/86, non sono ammessi i cambi di gestione della comunità alloggio. Atteso che l'iscrizione nell'albo in questione dell'ente che richiede di subentrare a quello rinunciatario ha le caratteristiche di una nuova iscrizione. In presenza, pertanto, del divieto di nuove iscrizioni disposto dal D.P.R.S. dell'8/10/2008, non è ammissibile la richiesta di un ente di subentrare ad altro ente rinunciatario, considerato che l'iscrizione nell'albo in questione in tal caso ha le caratteristiche di una nuova iscrizione.

L.r. n. 22/96
DPRS 8/10/2008

Voci : Assistenza e solidarietà sociale

Redattore : Dott. Buttafuoco

V : Dir. Pos. 3

